

Novità del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti

Gruppo di lavoro:

Provincia Autonoma di Bolzano:

Dr. Arch. Josef March
Dr. Paolo Montagner
Dr. Ing. Valentino Pagani
Dr. Ing. Maurizio Patat
Dr. Georg Tengler (redattore)

Consorzio dei comuni:

Dr. Arno Kompatscher
Dr. Benedikt Galler

Guida ai seguenti capitoli tematici:

1. Il Responsabile del procedimento o Responsabile di progetto
2. La programmazione
3. La progettazione
4. La verifica e la validazione del progetto
5. Le categorie SOA e l'idoneità del contraente
6. L'esecuzione del contratto
7. L'affidamento di servizi professionali
8. I progetti di variante
9. L'appalto integrato
10. Il collaudo
11. Le novità introdotte con il Decreto legge 13-05-2011, n. 70
12. Le norme transitorie
13. Le abrogazioni

1. Il Responsabile del procedimento (RUP) o Responsabile di progetto (RdP)

I compiti e le responsabilità del Responsabile del procedimento (RUP) vengono regolate molto più dettagliatamente nel Regolamento rispetto alle norme della provincia Autonoma di Bolzano (L.P. 6/1998 e D.P.P. 41/2001). La figura del RUP corrisponde essenzialmente a quella del Responsabile di progetto. Il Responsabile di progetto viene nominato prima dell'elaborazione dello studio di fattibilità (SF) e in ogni caso prima della approvazione delle caratteristiche tecniche (programma planivolumetrico). L'incarico deve avvenire per iscritto e deve essere firmato in segno di accettazione da parte dell'incaricato

1.1. Nell'amministrazione provinciale il Responsabile di progetto viene nominato dal Direttore di Ripartizione = Coordinatore Unico.

1.1.1. Il Direttore di Ripartizione in ogni caso adempie inoltre ai seguenti compiti:

- a) redazione del programma annuale
- b) nomina il Responsabile di progetto tra i dipendenti della Ripartizione.
- c) Autorizzazione al conferimento di incarico di tecnici liberi professionisti a causa di carenza di personale interno
- d) Approvazione del progetto
- e) Approvazione dei progetti di variante con maggiori costi
- f) Verbal di concordamento nuovi prezzi con maggiori spese

1.1.2. Il Responsabile di progetto si assume tutti i compiti secondo le seguenti disposizioni, purchè non siano riservati risp. al Direttore di Ripartizione o al Direttore d'ufficio:

- a) Dlgs 163/2006
- b) D.P.R. 207/2010
- c) Dlgs 81/2008
- d) L.P. 6/1998
- e) L.P. 17/1993
- f) DPP 41/2001

La lista dettagliata dei compiti si trova in allegato.

1.1.3. il Direttore d'ufficio, attraverso la delega, si assume inoltre i seguenti compiti del Coordinatore Unico:

- a) Coordinamento dell'attività dei responsabili di progetto delle opere di competenza dell'ufficio e conferimento di disposizioni.
- b) Verifica della copertura finanziaria per ogni singola opera.
- c) Approvazione dei verbali di concordamento nuovi prezzi che non comportino maggiori spese
- d) Rilascio del certificato di pagamento.
- e) Approvazione delle perizie di variante senza supero di spesa

1.2. Il Responsabile di progetto presso i comuni:

1.2.1. Comuni con proprio personale tecnico interno: il responsabile tecnico assume il ruolo di Coordinatore Unico e responsabile di progetto, oppure nomina il Responsabile di progetto per determinate opere tra i suoi collaboratori.

1.2.2. Comuni senza propri tecnici interni: molti comuni non dispongono di propri tecnici interni, che secondo il Regolamento devono assumere il ruolo di responsabile di progetto. Perciò i comuni devono dotarsi a lungo termine di un tecnico comunale, singolarmente o insieme ad altri comuni. In attesa di un' iniziativa di legge, che preveda il conferimento di un incarico esterno per il Responsabile di progetto, tale ruolo può essere assunto come soluzione transitoria dal segretario comunale. In questa fase dovrebbero tuttavia essere conferiti all'esterno i seguenti compiti:

- il supporto tecnico generale
- la verifica dei progetti
- i compiti del responsabile dei lavori (vedi. art. 90 e art. 157 del Dlgs n. 81/2008)
- elaborazione del DUVRI (vedi. art. 10, lettera dd) del D.P.R. n. 207/2010 – questa funzione potrebbe essere svolta da incaricati della sicurezza esterni)

Secondo l'art. 9, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 per appalti di importo inferiore ai 500.000 Euro, che non riguardino lavori di particolare complessità, i compiti tecnici del responsabile di progetto possono essere assunti dal responsabile del servizio competente (p.es. la verifica di piccoli lavori, come un marciapiede, potrebbe essere eseguita dal capo del cantiere comunale).

2. La programmazione

Il D.P.R. 207/2010 prevede i seguenti passi per la programmazione:

- 2.1. per prima cosa la Giunta Provinciale approva, secondo l'art. 11, comma 1 del Regolamento, i fabbisogni e il quadro economico per diverse opere. Questo accertamento dei fabbisogni è ancora considerato in modo generale, senza precise indicazioni tecniche.
- 2.2. In seguito viene elaborato uno studio di fattibilità, con cui vengono definite in modo preciso le caratteristiche tecniche (programma planivolumetrico). Questo studio di fattibilità non deve venire approvato dalla Giunta Provinciale nel caso venga rispettato il quadro economico di cui al punto 2.1.. In tal caso è sufficiente un decreto dell'assessore provinciale.
- 2.3. Le opere, per le quali ci sia uno studio di fattibilità approvato, verranno inserite nel programma triennale, che viene approvato dalla Giunta Provinciale. La parte del programma triennale che riguarda l'anno corrente verrà indicata come programma annuale. Il programma deve rispettare i contenuti dell'art. 13 del regolamento. In particolare:
- 2.4. opere di importo pari o superiore a 1.000.000 euro vengono inserite nel programma annuale solo dopo l'approvazione del progetto preliminare, per opere sotto a tale importo è sufficiente l'approvazione dello studio di fattibilità. Per lavori di manutenzione lo studio di fattibilità non è necessario (art. 128 del codice).
- 2.5. I programmi devono essere pubblicati secondo l'art. 128 del codice dei contratti.
- 2.6. La Giunta Provinciale ha deliberato con verbale della seduta del 30 maggio 2011, che anche la programmazione rientra nell'ambito delle attività di carattere organizzativo e quindi ricade nella competenza legislativa della Provincia. Per ciò che riguarda i Comuni, trovano applicazione per la programmazione le disposizioni dell'ordinamento dei Comuni e in particolare gli attuali allegati al bilancio di previsione di spesa secondo l'art.7 del DPGR n. 4/L/1999. Tali documenti coprono già ora l'ambito della programmazione e soddisfano completamente quelle finalità.

3. La progettazione

- 3.1. Nel „Documento preliminare alla progettazione“ (DPP) vengono descritte le caratteristiche di natura tecnica e amministrativa per tutta la procedura e i fattori di rischio secondo l'art. 15, comma 5 e 6 .
- 3.2. La progettazione si suddivide in:
 - progetto preliminare
 - progetto definitivo e
 - progetto esecutivoPer opere fino a 1.000.000 euro può essere redatto direttamente il progetto esecutivo (senza progetto preliminare e progetto definitivo) – vedi verbale del Forum per i lavori pubblici del 16.11.2011, punto 8.5
- 3.3. Il RdP definisce i necessari contenuti di progettazione per ogni livello di progettazione e li adatta alla situazione specifica e allo specifica procedura.
- 3.4. Già in sede del progetto definitivo va redatto un primo preventivo di spesa dettagliato, che verrà perfezionato nel progetto esecutivo, in cui non potranno essere superati i costi previsti dal progetto definitivo.

4. La verifica e la validazione del progetto

4.1. Finalità

4.1.1. Tutti i pareri dei diversi organi consultivi dell'amministrazione provinciale devono essere riuniti nel Comitato Tecnico Provinciale per lavori pubblici (CTP) secondo la L.P. 38/1992.

4.1.2. Il CTP deve esprimersi su progetti preliminari e su progetti esecutivi.

4.1.3. Viene eliminato il parere del Direttore di Ripartizione per progetti sotto a 2,5 milioni euro.

4.1.4. La L.P. 38/1992 deve essere adeguatamente modificata

Nell'appalto integrato anche il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell'affidatario devono essere esaminati e approvati (art. 168, comma 11 del D.P.R. 207/2010).

4.2. Procedura della verifica e approvazione del progetto

Il Forum per i lavori pubblici concorda all'unanimità, che questa materia rientra nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione e perciò può essere regolata dall'art. 8 della LP 6/1998 e l'art. 5 del DPP 41/2001, i quali prevedono la verifica da parte del Responsabile di Progetto. Per questo motivo non trova applicazione la parte del codice dei contratti e del regolamento riguardante la verifica e validazione dei progetti.

La verifica dei progetti avviene secondo i seguenti criteri:

- a) per la verifica dei progetti è necessario la stessa qualificazione tecnica della progettazione
- b) per progetti fino a 1.000.000 euro la verifica può essere eseguita autonomamente dal Responsabile di Progetto
- c) per progetti oltre 1.000.000 euro la verifica avviene o dal Responsabile di Progetto autonomamente o, se lo ritiene necessario, da una unità tecnica di due o più esperti, della quale il Responsabile di Progetto fa parte. Nel secondo caso la responsabilità per la verifica è collettiva.

Alla verifica del progetto segue l'approvazione del progetto tramite il Direttore di Ripartizione ovvero tramite il Diretto d'Ufficio per lavori in economia.

La verifica dei progetti sopra a 2,5 milioni euro avviene secondo i seguenti passi:

- 4.2.1. il progetto preliminare viene verificato innanzitutto in base a liste di controllo (checklist)
- 4.2.2. il progetto preliminare con il risultato della verifica viene presentato al CTP per il parere
- 4.2.3. il progetto preliminare viene approvato dal Direttore di Ripartizione
- 4.2.4. il progetto definitivo viene verificato in base a liste di controllo (checklist)
- 4.2.5. il progetto definitivo viene approvato dal Direttore di Ripartizione
- 4.2.6. il progetto esecutivo viene verificato in base a liste di controllo (checklist)
- 4.2.7. il progetto esecutivo con il risultato della verifica viene presentato al CTP per il parere
- 4.2.8. il progetto esecutivo viene approvato dal Direttore di Ripartizione

5. Le categorie SOA e l' idoneità del contraente

5.1 Tabella delle categorie SOA valide dall'8 giugno 2012

TABELLA DELLE CATEGORIE SOA

(*)	CATEGORIE GENERALI	Qualificazione obbligatoria
OG 1	Edifici civili e industriali	SI
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	SI
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG 5	Dighe	SI
OG 6	Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	SI
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	SI
OG 11	Impianti tecnologici	SI
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	SI
(*)	CATEGORIE SPECIALIZZATE	Qualificazione obbligatoria
OS 1	Lavori in terra	
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	SI
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile	
OS 8	Finiture di opere generali di natura tecnica	SI
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	SI
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa	SI
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali	SI
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	SI
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI

OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	SI
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	SI
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	SI
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio	SI
OS 18-B	Componenti per facciate continue	SI
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	SI
OS 20-A	Rilevamenti topografici	SI
OS 20-B	Indagini geognostiche	SI
OS 21	Opere strutturali speciali	SI
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	SI
OS 23	Demolizione di opere	
OS 24	Verde e arredo urbano	SI
OS 25	Scavi archeologici	SI
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	
OS 27	Impianti per la trazione elettrica	SI
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS 29	Armamento ferroviario	SI
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa	SI
OS 32	Strutture in legno	SI
OS 33	Coperture speciali	SI
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale	SI

Note esplicative:

- Le categorie in **grassetto** sono categorie nuove o modificate dal D.P.R. 207/2010.
- (*) sono contrassegnate con fondo grigio le categorie di cui all'articolo 107, comma 2, rilevanti ai fini dell'articolo 109, comma 2, terzo periodo, che, se di importo superiore al 15% del totale, sono soggette alla disciplina dell'articolo 37, comma 11, del Dlgs n. 163 del 2006 (SIOS).

5.2. Le nuove classi secondo l'art. 61 D.P.R. 207/2010 (valide dopo il 8 giugno 2012):

I	fino a	€	258.000
II	fino a	€	516.000
III	fino a	€	1.033.000
III bis	fino a	€	1.500.000
IV	fino a	€	2.582.000
IV bis	fino a	€	3.500.000
V	fino a	€	5.165.000
VI	fino a	€	10.329.000
VII	fino a	€	15.494.000
VIII	sopra a	€	15.494.000

Le classi **III bis** e **IV bis** sono nuove.

A partire dalla III classe (fino a 1.033.000 Euro) l'impresa deve possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale.

Per appalti di importo superiore a 20.658.000 Euro l'impresa deve possedere la documentazione, che dimostri il possesso dei requisiti specifici secondo il D.P.R. 207/2010, art. 61 (una cifra di affari per lavori non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori a base di gara).

5.3 norme transitorie secondo D.P.R. 207/2010, articolo 357, comma 16

5.3.1. Fino al 08-06-2012

le amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni del D.P.R. n. 34/2000 e le categorie dell'allegato „A“ ;

Dal 08-06-2012

le amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e le nuove categorie dell'allegato „A“.

5.3.2. Secondo il D.P.R. 207/2010, art. 357, comma 12 e comma 13 (validità delle attestazioni SOA):

le attestazioni SOA per le normali categorie hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, gli importi delle classi devono però essere sostituiti dal 8.6.2012 con quelli delle nuove classi.

Le attestazioni SOA per le categorie „OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, OS 2“ hanno legittimità fino alla loro validità naturale, e in ogni caso solo fino al 8.6. 2012.

5.4. Le diverse categorie secondo il D.lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010:

la categoria prevalente è quella che, secondo il D.P.R. n. 207/2010, art. 108, comma 1, presenta l'importo più elevato.

Secondo il D.lgs n. 163/06, art. 118, comma 2 e secondo D.P.R. n. 207/2010, art. 170, comma 1, i lavori della categoria prevalente possono essere subappaltati o affidati a cottimo, nella misura fino al 30 % del suo importo.

Oltre alle categorie prevalenti devono essere indicate le cosiddette categorie scorporabili, le quali secondo il D.P.R. n. 207/2010, art. 108, comma 2 e 3 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, e in ogni caso di importo superiore a 150.000 euro.

Le categorie con la qualificazione obbligatoria secondo il D.P.R. n. 34/2000, possono essere eseguite direttamente solo dall'aggiudicatario, se in possesso della relativa qualifica necessaria. In caso contrario l'offerente dovrà subappaltare completamente tutti i lavori pertinenti.

Tra le categorie scorporabili devono inoltre essere indicate anche le cosiddette categorie „SIOS“ (come p.es. strutture, impianti e opere speciali), che sono elencate nel D.P.R. n. 207/2010, art. 107 purché queste ammontino singolarmente a più del 15% dell'importo totale dei lavori secondo il D.lgs. 163/2006, art. 37, comma 11.

Le SIOS devono essere eseguite dall'affidatario come singola impresa o come associazione temporanea verticale con la qualificazione necessaria; le SIOS possono essere subappaltate nella misura fino al 30 % del suo importo.

5.5 Idoneità dell'offerente per lavori (art. 40 del codice):

- ↳ Per lavori di importo superiore a 150.000 euro Attestazione SOA
- ↳ Per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro requisiti alternativi:

- a) un importo di lavori analoghi che copra almeno quello dei lavori da eseguire (eseguiti negli ultimi 5 anni);
- b) costo per il personale in misura non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti (negli ultimi 5 anni di attività);
- c) adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori.
(D.P.R. 207/2010 art. 90)

I concorrenti, cittadini di uno Stato EU o di uno Stato, che ha sottoscritto l'accordo (GPA), devono soddisfare i requisiti necessari per ottenere l'attestazione SOA per la classe e categoria richiesta.

6. L'esecuzione del contratto

- 6.1. Secondo l'art. 158, comma 8 è sufficiente che l'impresa firmi il verbale di ripresa dei lavori con riserva, nel caso che una sospensione inizialmente legittima diventi illegittima a causa della lunga durata. Questo per es. può essere il caso dell'approvazione di progetti di variante, quando l'amministrazione prolunga inutilmente la procedura.
- 6.2. Art. 141 comma 3 – nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, l'impresa ha diritto al pagamento degli stati di avanzamento maturati fino alla data di sospensione.
- 6.3. Penali e premio di accelerazione
art. 145 comma 3 e 9 – le penali e l'eventuale premio di accelerazione vengono stabiliti nella misura compresa tra lo 0,3 per mille e l' 1 per mille dell'ammontare contrattuale.
- 6.4. Il responsabile di progetto impartisce istruzioni al direttore dei lavori per iscritto con ordine di servizio; può stabilire gli intervalli di tempo in cui il direttore dei lavori deve relazionare per iscritto sullo stato dei lavori.
- 6.5. Il direttore dei lavori impartisce istruzioni all'impresa con ordine di servizio, che deve essere controfirmato anche dal responsabile di progetto. Anche il responsabile di progetto può impartire istruzioni all'impresa, ma non per ciò che riguarda aspetti tecnici o economici dell'esecuzione dei lavori.
- 6.6. Per lavori fino a 40.000 euro non devono più essere redatti i normali documenti contabili, ma è sufficiente l'apposizione del visto del direttore lavori sulla fattura. Allo stesso modo il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulla fattura.

7. L'affidamento di servizi professionali

7.1. Gare con un onorario pari o superiore a 100.000 euro

7.1.1. Requisiti di partecipazione:

l'art. 263, comma 1 regola i requisiti di partecipazione per il singolo libero professionista come segue:

- a) fatturato globale per servizi degli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta,
- b) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi, per un importo totale variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
- c) l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
- d) numero medio annuo del personale tecnico in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

L'art. 261, comma 7 regola i requisiti di partecipazione per liberi professionisti, che si riuniscono in raggruppamenti temporanei:

i requisiti di partecipazione così indicati all'art. 263, comma 1, lettere a) b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo. Il bando di gara può prevedere, che l'incaricato debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti (che comunque non può essere fissata in misura superiore al 60 %). La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in una percentuale maggioritaria superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

7.1.2. Criteri di aggiudicazione (= criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

art. 266 – L'offerta contiene 3 buste:

A) una busta con

- la documentazione amministrativa, come richiesta disciplinare di gara,
- una dichiarazione, relativa al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara, con l'indicazione dei servizi svolti (di cui all'art. 263, comma 1, lettera b) e c)), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio in quel campo (edilizia o infrastrutture). Deve inoltre essere presente una dichiarazione con i nomi dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

B) una busta contenente la documentazione tecnica:

- documentazione di un numero massimo di tre servizi di punta (cosiddetti progetti di referenza per illustrare le capacità professionali)
- una relazione tecnica illustrativa sulle modalità di esecuzione dell'incarico oggetto della gara (max 20 pagine)

C) una busta contenente l'offerta economica:

- ribasso percentuale unico sull'importo di gara (ribasso del prezzo), che non può essere superiore alla percentuale fissata nel disciplinare di gara.
- eventuale riduzione del tempo di esecuzione dell'incarico, che non può essere superiore alla riduzione fissata nel disciplinare di gara e in ogni caso non superiore al 20% del tempo stabilito per il servizio.


La stazione appaltante apre le buste contenenti l'offerta economica, relativamente alle offerte che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all'offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara.

Le offerte vengono valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando i seguenti criteri:

	Fattori ponderali da - a:
a) valutazione dell'offerta riferita ai tre servizi	20 – 40
b) valutazione della relazione tecnica illustrativa	20 – 40
c) ribasso percentuale, calcolato secondo la formula dell'allegato M del regolamento di esecuzione	10 – 30
d) eventuale riduzione del tempo di esecuzione	0 – 10

La somma dei fattori ponderali deve essere pari a 100.

Grafico per la distribuzione dei punti per il prezzo seconda la tabella M del D.P.R. 207/2010



- 7.2. Gare con un onorario inferiore a 100.000 euro.
Per gare con un onorario inferiore a 100.000 euro la stazione appaltante invita almeno 5 professionisti, che possiedono i requisiti richiesti, a partecipare alla gara. Per la scelta dei professionisti deve essere applicato il criterio di rotazione, rispettando in ogni caso i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
- 7.3 Per quanto riguarda l'art. 268 viene stabilito che la cauzione provvisoria non è necessaria. Secondo la determina dell'Autorità n. 6 dell'11 luglio 2007, è sufficiente la polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile, come da art. 111 del codice, per contratti di progettazione, coordinatore di sicurezza e supporto tecnico. Per contratti in corso d'opera (come direzione lavori, collaudo ecc.), in base all'art. 113 del codice, è obbligatoria la cauzione definitiva nella percentuale fissa del 10% del contratto. La cauzione viene trattenuta fino alla conclusione dei servizi stessi. (vedi verbale del Forum per i lavori pubblici del 16.11.2011, punto 8.1)

8. I progetti di variante e miglioramenti

- 8.1. I progetti di variante sono ammessi nei casi previsti all'art. 132 del codice dei contratti; i maggiori costi non possono superare il 50 % dell'importo contrattuale, in caso di varianti necessarie a seguito di errori progettuali i maggiori costi non possono superare il 20 % dell'importo contrattuale. Al di fuori di questi casi e per maggiori costi che superano le soglie sopra indicate, è necessario redigere un nuovo progetto ed effettuare una nuova aggiudicazione dei lavori. Progetti di variante, che in confronto all'importo di contratto non comportano maggiori costi e nessuna modifica sostanziale, vengono approvati dal direttore d'ufficio; presso i Comuni vengono approvati dal competente organo comunale. Progetti di variante, che in confronto all'importo di contratto comportano maggiori spese e/o modifiche sostanziali, vengono approvati dal Direttore di Ripartizione

L'affidatario è tenuto ad eseguire variazioni in aumento del prezzo previsto dal contratto fino al 20 %, purchè il progetto non sia modificato in modo sostanziale. Nel caso in cui il prezzo di contratto aumentasse in misura fino al 20% verrà sottoscritto un atto di sottomissione (art. 161 del regolamento).

In caso di aumento del prezzo di contratto superiore al 20 % l'affidatario entro 10 giorni dalla relativa comunicazione del responsabile di progetto deve dichiarare se e a quali condizioni intende accettare la prosecuzione dei lavori. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile di progetto, si intende valido il "silenzio-assenso" di proseguire con l'esecuzione dei lavori. Se l'esecutore comunica le sue condizioni, l'amministrazione appaltante nei 45 giorni successivi deve comunicare le proprie determinazioni. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore. In ogni caso deve essere stipulato un contratto integrativo (art. 161, comma 13).

L'input viene dato dalle modifiche delle caratteristiche tecniche secondo l'art. 11 della L.P. 6/1998.

- 8.2. **Variazioni migliorative**
Variazioni migliorative non sono considerate varianti di progetto e sono ammesse nel quadro dei maggiori costi nel limite massimo del 5% dell'importo contrattuale originario, secondo l'art. 132, comma 3 del codice.

9. L'appalto integrato

Nel caso di gare di appalto integrato secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa i criteri di qualità devono pesare nella misura di almeno il 65%.

- 9.1. Art. 168, comma 1 – L'appalto integrato basato su un progetto preliminare corrisponde a grandi linee al vecchio appalto concorso. Gli offerenti devono presentare, oltre all'offerta economica, anche il progetto definitivo. La stipulazione del contratto avviene dopo che siano stati ottenuti i necessari pareri al progetto vincitore, dopo che il progetto sia stato verificato **validato** e approvato. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione il Responsabile di progetto avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri necessari, richiede eventuali modifiche al progetto e fa richiesta di approvazione del progetto. Qualora l'affidatario del progetto non apporti le modifiche entro la data perentoria comunicata dal Responsabile di progetto, l'aggiudicazione verrà annullata e verranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara a partire dalla prima migliore offerta fino al 5° migliore offerente, al quale verrà richiesto di adattare il suo progetto.
Dopo la stipula del contratto viene fissato il termine di inizio per l'elaborazione del progetto esecutivo.
- 9.2. Appalto integrato basato su un progetto definitivo.
In questo caso gli offerenti non presentano nessun progetto, ma solo l'offerta. Solo l'aggiudicatario elaborerà il progetto esecutivo.
Dopo la stipula del contratto viene fissato il termine di inizio per l'elaborazione del progetto esecutivo.

10. Il collaudo

- 10.1. Il collaudo è previsto per lavori sopra a 1.000.000 euro, al di sotto di questa soglia il collaudo può essere sostituito da una attestazione del direttore lavori sulla regolare esecuzione.
- 10.2. La nomina del collaudatore durante il corso d'opera per lavori sopra 1.000.000 euro è prevista nei seguenti casi:
- quando la direzione lavori è svolta dal progettista o da un libero professionista
 - in caso di opere particolarmente complesse secondo l'art. 236
 - in caso di aggiudicazione tramite concessione o dialogo competitivo
 - in caso di appalto integrato
 - in caso di lavori non più identificabili in sede di collaudo (ad es. in sotterraneo)
 - in caso di aggiudicazione ad offerte anomale
 - in caso di opere soggette a vincolo di tutela
- 10.3. Nomina del collaudatore
Il collaudatore viene nominato prioritariamente tra i tecnici dell'amministrazione con almeno 5 anni di anzianità di servizio. Per opere soggette a vincolo di tutela nella commissione di collaudo deve essere presente un restauratore.
Liberi professionisti, che eseguono un collaudo in corso d'opera, possono essere nuovamente incaricati dalla stessa amministrazione solamente dopo 6 mesi dal termine dell'incarico. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.
- 10.4. Dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, il responsabile di progetto deve trasmettere entro 60 giorni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici una relazione dettagliata sul comportamento dell'appaltatore e dei subappaltatori (art. 8, comma 6).

11. Le principali novità introdotte con il Decreto legge 13-05-2011, n. 70, convertito con legge 12-07-2011, n. 106

- 11.1. Art. 56 Nel caso di una procedura di gara senza esito l'incarico può essere conferito tramite procedura negoziata per ogni importo (finora solo fino a 1.000.000 euro)
- 11.2. Art. 122 comma 7 La procedura negoziata senza pubblicazione può essere utilizzata fino a 1.000.000 euro, per importi fino a 500.000 euro devono essere invitati almeno 5 offerenti mentre per lavori di importo pari o superiore a tale importo devono essere invitati almeno 10 soggetti. Per opere soggette a vincolo monumentale devono essere invitate 15 imprese (art. 204 comma 1).
- 11.3. Art. 133 commi 4 e 5 La compensazione prezzi (revisione prezzi) viene trattata in modo più restrittivo, perché viene riconosciuta solo la metà della percentuale eccedente il 10% dell'incremento dei prezzi.
- 11.4. Art. 140 In caso di fallimento dell'appaltatore o rescissione contrattuale, anche senza co.L.P.a grave dell'affidatario, può subentrare nel contratto, alle stesse condizioni dell'originario aggiudicatario, l'offerente successivo nella graduatoria di gara, fino al quinto. Ciò è ammesso anche se non era esplicitamente previsto nel bando.
- 11.5. Art. 240 commi 5 e 6 Per la trattazione delle riserve per appalti sopra i 10.000.000 Euro vengono introdotti termini più restrittivi per il responsabile di progetto e per l'apposita commissione. Per contratti sotto a 10.000.000 euro la nomina della commissione non è obbligatoria.
- 11.6. Art. 240-bis Le richieste oggetto delle riserve iscritte non possono superare il 20 % dell'importo contrattuale. In caso di contestazioni del progetto, che è già stato verificato, non può essere inserita nessuna riserva. Chi soccombe in procedimento giudiziario, può essere sanzionato con una multa di 10.000 euro (per cosiddetta lite temeraria).
- 11.7. Art. 253 comma 20-bis L'esclusione automatica è ammessa fino al 31.12.2013 nelle procedure di aggiudicazione al massimo ribasso fino alla soglia comunitaria a condizione che siano pervenute almeno 10 offerte.

- 11.8. Art. 357 comma 16 del D.P.R. 207/2010 Le attestazioni SOA secondo D.P.R. 34/2000 possono essere utilizzate fino al 8 giugno 2012 per la partecipazione a procedure di gara.
- 11.9. Art. 38 Le imprese possono essere escluse dalla gara solo a causa di gravi infrazioni fiscali, che superino l'importo di 20.000 euro. Lo stesso vale per dichiarazioni mendaci, che siano state fatte intenzionalmente o per grave incuranza. In caso di violazione di disposizioni in materia di sicurezza, il lavoro nero è determinante per l'esclusione. Nella gara non possono essere previsti altri motivi di esclusione oltre a quelli previsti dal codice (vedi punto 11.23).
- 11.10. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici deve preparare modelli di disciplinari di gara, ai quali ci si deve attenere.
- 11.11. All' art. 42 del codice per i contratti pubblici dopo il comma 3 viene inserito il seguente comma 3bis. I committenti devono inserire nella banca dati dell'Autorità i certificati di buona esecuzione di forniture e servizi entro 30 giorni dall'emissione. A tale scopo l'Autorità metterà a disposizione appositi formulari.
- 11.12. All'art. 48 del codice per i contratti pubblici al comma 1 dopo il primo periodo viene inserito il seguente: Per l'esame dei requisiti degli offerenti i committenti si avvalgono della banca dati dell'Autorità. Per forniture e servizi questo vale per le gare indette dal trentesimo giorno dopo la pubblicazione degli appositi formulari da parte dell'Autorità.
- 11.13. Art. 74 comma 2-bis I requisiti di ordine generale possono essere provati con dichiarazione sostitutiva. Per forniture e servizi di importo inferiore a 150.000 Euro anche i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecnica e professionale sono forniti con dichiarazione sostitutiva. A tal fine il Ministero infrastrutture elaborerà delle dichiarazioni tipo.
- 11.14. Art. 55 comma 6 procedura ristretta: L'obbligo di invitare tutti i candidati con i requisiti richiesti vige soltanto per l'appalto di lavori e non più per forniture e servizi.
- 11.15. Art. 62 comma 1 procedura ristretta: Anche per gare di forniture e servizi può essere definito un numero massimo di imprese da invitare.
- 11.16. All'art. 81 del codice per i contratti pubblici è inserito il seguente comma 3bis:
La migliore offerta viene identificata al netto delle spese relative al costo del lavoro del personale sulla base dei salari minimi stabiliti dai contratti collettivi e dei costi per la sicurezza. Questo significa che i costi per il personale non sono soggetti a ribasso come quegli per la sicurezza. Le giustificazioni delle offerte anormalmente basse non sono riferite al costo del lavoro (nell'art. 87 comma 2 viene abrogata la lettera g)).
- 11.17. Art. 122 comma 7 Nelle procedure negoziate è ammesso il subappalto nella misura massima del 20 % della categoria prevalente, ad eccezione delle categorie SIOS, per le quali detto limite rimane al 30 %.
- 11.18. L'incarico diretto per forniture e servizi è ammissibile come per i lavori fino a 40.000 Euro.
- 11.19. Legge 12-07-2011, n. 106 punto 14-bis Per forniture e servizi fino a 20.000 euro il certificato DURC può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva.
- 11.20. Allegato XXI nel quadro economico la parte per imprevisti viene ridotta dal 10 % al 8 %.
- 11.21. le cause di esclusione dalla gara sono le seguenti:

Art. 49 comma 8 codice	Più offerenti si avvalgono della stessa impresa ausiliaria. Partecipano alla stessa gara sia l'impresa ausiliata che l'impresa ausiliaria.
Art. 75 comma 8 codice	Manca l'impegno del fidejussore di emettere in caso di aggiudicazione la garanzia definitiva.
Art. 39 codice	Manca l'iscrizione alla camera di Commercio.
Art. 74 codice	Mancano elementi essenziali dell'offerta: forma scritta, identificazione dell'offerente, indirizzo, prezzo.
Art. 79 comma 5	Mancano dati sull'offerente: domicilio eletto, indirizzo e-mail, fax.

quinquies codice	
Art. 1-bis comma 14 legge 383/2001	Il concorrente si è avvalso di piani di emersione
Art. 14 D.leg. 81/2008	Sospensione dell'attività di impresa per violazione delle norme sulla sicurezza
Art. 1 commi 65 e 67 legge 266/2005	Mancato versamento della tassa all'Autorità

12. Le norme transitorie

<i>Articolo</i>	<i>Contenuto</i>	<i>Applicazione</i>
9 -13	Responsabilità per la programmazione e per il procedimento	Vale anche per contratti già conclusi all'08.06.2011
44 – 59	Verifica di progetto	Vale anche per progetti che vengono approvati dopo l'8.06.2011.
147 – 238	Esecuzione dei lavori, contabilità, collaudo	Vale anche per contratti che vengono conclusi dopo l'8.06.2011.
	Attestazioni SOA OG10, 11, OS7, 8, 12, 18, 20, 21, 2	Attestazioni valide possono essere utilizzate fino alla loro validità naturale e in ogni caso non oltre il 05.06.2012 per la partecipazione a procedure di gara.
	Attestazioni SOA OG10, 11, OS2-A, 2-B, 7, 8, 12-A, 12-B, 18-A, 18-B, 20-A, 20-B, 21, 35	Possono essere utilizzate a partire dal 05.06.2012 per la partecipazione a procedure di gara.

13. Abrogazioni

- D.P.R. n. 554/1999 (regolamento di attuazione della legge n. 109/1994)
- D.P.R. n. 34/2000 (regolamento per la qualificazione degli esecutori di contratti pubblici di lavoro)
- DPCM 13-03-1999, n. 117 (OEV nei servizi di pulizia)
- DPCM 18-11-2005 (servizio sostitutivo di mensa e OEV)
- D.P.R. n. 101 del 04-04-2002 (disciplina delle aste elettroniche)
- DM n. 145/2000 (capitolato generale dei lavori pubblici)
- Dlgs n. 81/2008 (alcune disposizioni)
- DM n. 190/2002 e altri due DM di attuazione della legge obiettivo n. 443/2001 e di qualificazione CG (DM 27-05-2005)
- D.P.R. n. 384/2001 (regolamento forniture e servizi in economia)